

Comune di Pescate

Provincia di Lecco

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 37 DEL 17.12.2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale

OGGETTO : ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2025 - CONFERMA

L'anno duemilaventiquattro addi diciassette del mese di dicembre alle ore 20:30
Nella Sala Civica di Via Giovanni XXIII n. 8. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei termini e modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

L'Ing. DE CAPITANI DANTE – Sindaco – assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA con funzioni consultive, referenti, di assistenza il quale procede all'appello nominale e alla redazione del seguente verbale.

Risultano:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
1	DE CAPITANI DANTE	SINDACO	Si
2	NARDO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
3	LOMBARDI MIRIAM	VICE SINDACO	Si
4	TAGLIAFERRI ENZO	CONSIGLIERE	Si
5	SPADAROTTO IVAN	CONSIGLIERE	Si
6	VALSECCHI ELIO	CONSIGLIERE	Si
7	ALDEGHI CARLO	CONSIGLIERE	Si
8	BORGHETTI FAUSTO	CONSIGLIERE	Si
9	TORCHIO MARTINA	CONSIGLIERE	Si
10	MEGNA CINZIA	CONSIGLIERE	Si
11	LIBRIZZI VITTORIO	CONSIGLIERE	Si

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2025 – CONFERMA.

IL SINDACO PRESIDENTE

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, facendo presente che questo punto all'ordine del giorno è prodromico all'approvazione del Bilancio di Previsione.

Il Sindaco specifica come, pur con difficoltà, con diverse problematiche di Bilancio, si sia riusciti a mantenere invariate aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025. Quindi, dà lettura delle aliquote e delle detrazioni stesse, delle quali si propone l'approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione;

UDITI gli interventi dei Consiglieri;

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le

stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28.05.2020;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 21/12/2023 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni IMU;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU e più precisamente:

- l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
- l'esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Lincei (art. 1, commi da 639 a 641);
- le proroghe delle esenzioni a seguito degli eventi sismici in Italia Centrale 2016 (art. 1, comma 750) e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 1, comma 768);
- la disciplina dei rapporti tra IMU e ILIA per la Regione Friuli Venezia Giulia (art. 1, commi 834 a 836);
- l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837);

DATO ATTO che:

- la citata legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1,

esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023;

- i comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote (di seguito anche «Prospetto»), che deve formare parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;
- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;
- a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine stabilito, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come risultanti nel "Prospetto aliquote IMU – Comune di Pescate", generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria;

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria;

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, al fine della dichiarazione di immediata eseguibilità, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti:	n. 11
Votanti:	n. 11
Voti favorevoli:	n. 11
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE** anche per l'anno 2025, nelle misure di cui al "Prospetto aliquote IMU – Comune di Pescate", generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. **DI DARE ATTO** che a seguito dell'approvazione della presente deliberazione il competente Ufficio comunale dovrà procedere alla trasmissione al Dipartimento delle finanze del suddetto Prospetto, attraverso la stessa applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025.
3. **DI DARE ATTO** che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1° gennaio 2025 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al precedente punto 2).
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Amministrativo Economico-Finanziario tutti gli adempimenti connessi alla esecuzione del presente provvedimento, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare vigente.
5. **DI DISPORRE**, ai sensi dell'Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione della presente Deliberazione all'Albo on line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
6. **DI DARE ATTO** che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Provvedimenti", in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.
7. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la prossimità del termine per provvedere all'approvazione del Bilancio di Previsione.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riva Rag. Luisella

Pescate, 11 Dicembre 2024

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riva Rag. Luisella

Pescate, 11 Dicembre 2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DE CAPITANI DANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in data 17.12.2024.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), il giorno _____, come da attestazione del Messo Comunale, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
BERNINI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'Art. 134, 3° comma, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in data _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA